



---

Corte III  
C-2533/2013

## **Sentenza del 2 luglio 2013**

---

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),  
cancelliera Marcella Lurà.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
patrocinata dall'avvocato Giovanna Ferrari Negri,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),**  
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 aprile 2013).

**Fatti:****A.**

Il 26 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A.\_\_\_\_\_ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2006 (doc. 136).

**B.**

**B.a** Nel mese di giugno del 2012, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (v. doc. 145).

**B.b** Con decisione del 28 gennaio 2013 (notificata il 30 gennaio 2013), l'autorità inferiore, dopo avere constatato che l'interessata non ha rispettato il proprio obbligo di informare (è in particolare fatto riferimento all'art. 77 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]), ha deciso di revocare, retroattivamente al 30 giugno 2010, il versamento della rendita (doc. 185; v. anche doc. 184). Detta autorità ha in particolare rilevato che l'interessata esercita l'attività di badante dal 29 marzo 2010 (v. il questionario per il datore di lavoro del 6 luglio 2012; doc. 154), che quest'attività è adatta al suo stato di salute (definito siccome stazionario rispetto ai precedenti accertamenti medici; v. le annotazioni del 16 e 18 ottobre 2012 del medico del Servizio medico regionale dell'AI [SMR]; doc. 165 e 169), e che dal calcolo dei redditi di riferimento da valida (fr. 50'645.-- [aggiornando al 2010 il reddito di fr. 47'441.-- conseguito nel 2006]) e da invalida (fr. 36'816.--) consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 27%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (v. l'annotazione del 17 ottobre 2012; doc. 167). L'UAIE ha quindi deciso che il versamento della rendita veniva revocato retroattivamente al 30 giugno 2010 e che le prestazioni ricevute ingiustamente tra il 1° giugno 2010 e il 30 giugno 2012 dovevano essere restituite (è in particolare fatto riferimento all'art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]). L'autorità inferiore ha pure annunciato che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito.

**C.**

Con decisione del 28 febbraio 2013 (notificata il 6 marzo 2013), l'autorità inferiore ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 7'365.--, a titolo di rendita d'invalidità indebitamente percepita da giugno 2010 a giugno 2012 compresi (è pure fatto riferimento all'art. 25 LPGA). L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessata la facoltà di presentare, entro il termine di

60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono (doc. TAF 1, allegato F).

**D.**

Il 21 marzo 2013, l'interessata ha postulato il condono della restituzione dell'importo di fr. 7'365.--. Ha fatto valere che ha ritenuto in buona fede che lo stipendio che percepiva quale badante a decorrere dal 29 marzo 2010 non fosse suscettibile di influire sul suo diritto ad un quarto di rendita d'invalidità, il suo stato di salute essendo rimasto stazionario ed esercitando l'attività di badante con un grado di occupazione del 50%. Inoltre, la restituzione della somma richiesta comporterebbe un onere finanziario troppo grave (cfr. allegato formulario concernente la situazione economica [doc. TAF 1, allegati G1 e G2]).

**E.**

Con decisione del 23 aprile 2013, l'autorità inferiore ha deciso che il condono della restituzione dell'importo di fr. 7'365.-- non poteva essere accordato. La condizione della riscossione in buona fede della rendita d'invalidità non era adempiuta, considerato che l'interessata non ha informato riguardo alla ripresa di un'attività lucrativa nel 2010. L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. TAF 1, allegato A).

**F.**

**F.a** Il 3 maggio 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 aprile 2013 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto al condono dell'obbligo di restituire l'importo richiesto di fr. 7'365.--. Si è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alle condizioni del diritto al condono. La ricorrente ha poi segnalato che, benché la nuova attività lucrativa le permettesse di percepire un salario orario più elevato, il suo stato di salute è rimasto invariato ed ha esercitato l'attività di badante con un grado di occupazione del 50%. Questa circostanza non le ha permesso di comprendere che la modificazione delle condizioni salariali avrebbe potuto comportare degli effetti sul suo diritto alla rendita d'invalidità. Ha altresì precisato che, conto tenuto del suo statuto di frontiera nonché del-

la sua formazione scolastica e professionale, ben difficilmente avrebbe potuto comprendere le peculiarità delle procedure e disposizioni legali relative alle assicurazioni sociali svizzere. Secondo l'insorgente, "benché (...) sia venuta meno, dal profilo oggettivo, al suo obbligo di informare, non si può certo ritenere che abbia agito in maniera gravemente negligente". La ricorrente ha altresì chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in quanto il pagamento dell'importo richiesto la metterebbe in una situazione finanziaria di insolvenza, non disponendo di risparmi sufficienti (doc. TAF 1).

**F.b** Con lettera del 14 maggio 2013, questo Tribunale ha informato l'insorgente d'aver ricevuto il gravame inoltrato il 3 maggio 2013 contro la decisione dell'UAIE del 23 aprile 2013 e che lo stesso è stato registrato con il numero di ruolo C-2533/2013 (doc. TAF 2).

## **G.**

**G.a** Il 22 maggio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti del proprio incarto (doc. TAF 4).

**G.b** Il 3 giugno 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B.\_\_\_\_\_ (Ufficio AI del Cantone B.\_\_\_\_\_) ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti di causa in suo possesso (doc. TAF 6).

## **H.**

Il 17 giugno 2013, la ricorrente ha nuovamente postulato il condono della restituzione dell'importo di fr. 7'365.-- in quanto le sue condizioni finanziarie sono peggiorate a seguito della disdetta del rapporto di lavoro al 31 luglio 2013 in ragione del decesso della persona di cui si occupava quale badante. Ha pure segnalato che, in virtù delle sua età e delle sue condizioni di salute, ben difficilmente potrà trovare una nuova attività lucrativa (doc. TAF 7).

## **Diritto:**

### **1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

**1.2** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

**1.3** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26<sup>bis</sup> e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

#### **1.4**

**1.4.1** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

**1.4.2** L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale, come retta-mente indicato dalla ricorrente stessa nel gravame, è peraltro costituito unicamente dalla decisione dell'UAIE del 23 aprile 2013 e pertanto dalla questione di sapere se l'insorgente medesima possa beneficiare, o meno, del condono dall'obbligo di restituire l'importo indebitamente percepito a titolo di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non sono per contro oggetto litigioso le decisioni dell'UAIE del 28 gennaio e del 28 febbraio 2013, entrambe cresciute incontestate in giudizio, quand'anche le stesse fossero state viziate (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle decisioni dell'UAIE del 28 gennaio e 28 febbraio 2013]).

#### **2.**

Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle

adotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

### **3.**

**3.1** Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

**3.2** Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2).

### **4.**

**4.1** Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'UAIE di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata.

**4.2** La censura sollevata deve ritenersi siccome manifestamente infondata dal momento che all'insorgente, rappresentata da mandatario professionale, non poteva seriamente sfuggire, alla lettura delle decisioni del 28 gennaio 2013 (cresciuta incontestata in giudicato), del 28 febbraio 2013 (cresciuta incontestata in giudicato) e del 23 aprile 2013, oggetto quest'ultima della presente vertenza, che l'autorità inferiore ha considerato che essa ha violato l'obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita – nel caso concreto la ripresa di un'attività lucrativa da marzo del 2010 comportante un reddito (da invalida) chiaramente superiore al precedente così come determinato nella decisione del 26 gennaio 2010 mediante la quale è stato accordato un quarto di rendita d'invalidità – e che pertanto non poteva prevalersi della buona fede. Peraltro, la motivazione del ricorso ben dimostra che l'insorgente ha ampiamente compreso, altresì non condividendolo, il motivo che ha indotto l'UAIE a rendere la decisione impugnata.

### **5.**

Nel merito va pertanto esaminato se l'assicurata era in buona fede.

**5.1** Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti

devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale federale 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).

**5.2** Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del Tribunale federale 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 110 V 176 consid. 3c e DTF 112 V 97 consid. 2c).

### **5.3**

**5.3.1** In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPG, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPG, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

**5.3.2** L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato (art. 77 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).

## 5.4

**5.4.1** Questo Tribunale osserva che, con decisione del 26 gennaio 2010 (doc. 136), l'UAIE ha deciso di erogare in favore della ricorrente un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2006. Dalla motivazione della menzionata decisione risulta in particolare che l'insorgente presentava un grado d'invalidità del 43%, tasso d'invalidità determinato dal confronto fra un reddito annuale da valida di fr. 47'441.-- (fr. 33'800.-- annui conseguibili presso la società C.\_\_\_\_\_ come assistente di cura e fr. 13'641.-- annui quale reddito medio conseguito durante sei anni presso la ditta D.\_\_\_\_\_ come aiuto pulizia) ed un reddito annuale da invalida di fr. 27'150.-- (secondo la pertinente Tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari). Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha indicato a pagina 3, sotto la rubrica "obbligo di informare", che i "beneficiari di rendite devono annunciare immediatamente allo scrivente ufficio ogni cambiamento delle condizioni che possa causare la soppressione, la riduzione o l'aumento delle prestazioni erogate (...). Ciò è necessario, specialmente, per i casi di (...) cambiamento del reddito ricavato dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità di lavoro e dello stato di salute di assicurati per i quali furono erogate rendite dell'AI" (v. doc. 136). Anche nella motivazione della decisione è stato nuovamente segnalato, sotto la rubrica "Obbligo di informare", che "ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere comunicata all'Ufficio Invalidità tempestivamente. Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi (...) cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. in caso di inizio o cessazione di un'attività lucrativa (...) In caso di mancato adempimento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate e può essere chiesta la loro restituzione" (doc. 134 pag. 2). Con lettera raccomandata del 29 gennaio 2010, il rappresentante di allora ha poi trasmesso alla ricorrente copia della decisione dell'UAIE del 26 gennaio 2010 (doc. TAF 1, allegato D).

**5.4.2** Il 29 marzo 2010, vale a dire solo due mesi dopo la pronuncia della menzionata decisione di erogazione di un quarto di rendita, la ricorrente ha ripreso a lavorare, come badante alle dipendenze di una persona anziana, percependo altresì un reddito (da invalida) di una certa consistenza.

**5.4.3** L'insorgente ha indicato però solo nel corso del mese di giugno del 2012, nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita, di esercitare un'attività lucrativa presso una persona privata (v. il questiona-

rio per la revisione della rendita AI del 26 giugno 2012; doc. 145). Fa valere di avere omesso di informare l'UAIE della sua nuova attività lavorativa di badante poiché, limitata come in precedenza nella sua incapacità lavorativa (del 50% come governante domestica, assistente di cura e aiuto pulizia) anche nella nuova attività in ragione di uno stato di salute rimasto invariato, non poteva in alcun modo immaginare che la modifica delle condizioni salariali avrebbe comportato una rivalutazione/soppressione del suo diritto alla rendita. Sennonché, il nuovo reddito (da invalida) percepito dalla ricorrente con l'attività di badante era significativamente e riconoscibilmente (anche per la ricorrente stessa) superiore a quello precedentemente ritenuto dall'UAIE nella succitata e nota decisione del 26 gennaio 2010 di erogazione di un quarto di rendita. Inoltre, nella menzionata decisione dell'UAIE l'insorgente è stata resa edotta in due punti diversi del suo obbligo di informare e segnatamente del dovere di segnalare la ripresa di un'attività lucrativa e la modifica del reddito ricavato dall'esercizio di detta attività lucrativa. In siffatte circostanze, non può essere seriamente sostenuto, come ha fatto la ricorrente, che non poteva immaginarsi la rilevanza della modificazione delle condizioni salariali. Trattasi invero almeno di grave negligenza da parte della ricorrente. In conclusione, e quand'anche si volesse ammettere che essa non avesse consapevolezza dell'illiceità della rendita ancora percepita anche dopo la ripresa di un'attività lucrativa nel marzo del 2010, usando della necessaria diligenza avrebbe chiaramente dovuto e potuto riconoscere che il nuovo salario (da invalida) effettivamente percepito, invero piuttosto elevato (anche in relazione a quanto guadagnava precedentemente da valida), era manifestamente suscettibile di incidere sul grado d'incapacità al guadagno. Da quanto esposto, consegue che la mancata informazione da parte dell'insorgente riguardo al reddito nuovamente percepito quale badante costituisce una grave negligenza.

**5.5** Peraltro, mancando uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGa, in concreto la buona fede, per poter beneficiare di un condono, non occorre esaminare la questione di sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse rappresenti, o meno, un onere troppo grave per l'insorgente (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6061/2011 del 25 giugno 2013 consid. 4.3). A giusta ragione l'autorità inferiore ha dunque negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione.

## **6.**

Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, ante-

riormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

#### **7.**

La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C\_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C\_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C\_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C\_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C\_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4).

#### **8.**

Giova infine osservare che la ricorrente, in uno scritto del 17 giugno 2013 (doc. TAF 7), ha segnalato che il rapporto di lavoro quale badante è stato disdetto con effetto al 31 luglio 2013 in ragione del decesso della persona di cui si occupava e che sarà "disoccupata a decorrere dalla fine del mese di luglio 2013". Detto scritto va pertanto trasmesso all'UAIE affinché detto Ufficio esamini se l'insorgente possa beneficiare nuovamente, dopo il 31 luglio 2013, di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

#### **9.**

**9.1** Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V 221 consid. 2).

**9.2** Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Lo scritto del 17 giugno 2013 della ricorrente è trasmesso, unitamente all'allegato documento, all'autorità inferiore affinché detto Ufficio esamini se l'insorgente possa beneficiare nuovamente, dopo il 31 luglio 2013, di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

**3.**

La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto.

**4.**

Non si prelevano spese processuali.

**5.**

Non si attribuiscono spese ripetibili.

**6.**

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del 17 giugno 2013 per competenza)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: